



00174 ROMA – P.zza A. C. Sabino, 83
tel./fax 06.710.73.596

CODICE DEONTOLOGICO (adottato dai naturopati associati)

PREAMBOLO

L'Associazione NATURALITER (Accademia di Scienze mediche e naturopatiche) a tutela dei diritti dell'utente e degli interessi professionali dei naturopati ad essa aderenti, si dà una regolamentazione interna che prevede la definizione di un Codice Deontologico, contenente i principi, le regole e le disposizioni che definiscono e regolano l'attività del naturopata e istituisce una Commissione Deontologica.

Gli intenti che si prefigge sono:

- a. promuovere, in una prospettiva deontologica, la crescita personale ed il perfezionamento professionale dei naturopati associati;
- b. offrire agli utenti le migliori garanzie di competenza e di serietà professionale;
- c. mantenere e diffondere tali garanzie per proteggere la professionalità dei propri soci come categoria, in previsione di un eventuale riconoscimento pubblico della professione del naturopata.

Il presente Codice Deontologico è perciò un insieme di principi e di norme scritte ispirato a leggi, a forme consuetudinarie e a criteri di ordine etico, finalizzato a guidare il naturopata nella sua pratica professionale quotidiana, ad armonizzare i rapporti con i colleghi, con gli altri professionisti e con la società e ad informare l'utenza circa le finalità, le potenzialità e i limiti legali dell'approccio naturopatico.

Il Codice Deontologico è vincolante per l'aderente all'Associazione il quale si impegna a darne la massima diffusione favorendone la conoscenza, in particolare da parte dell'utenza.

L'inosservanza delle disposizioni e dei divieti fissati dal presente codice dovrà essere comunicata alla Commissione Deontologica di NATURALITER, la quale dovrà controllare il rispetto degli obblighi contenuti nel presente codice ed erogare le sanzioni previste. Le modalità di formazione della Commissione e del procedimento sanzionatorio sono previste nel Regolamento Interno.

LA FIGURA DEL NATUROPATA

Art. 1) Il naturopata è un professionista che opera in piena autonomia nei campi della salute, della prevenzione primaria, dell'educazione al benessere e della riscoperta e valorizzazione delle risorse vitali proprie di ogni essere vivente.

Il naturopata si impegna a rispettare la dignità ed i valori dell'essere umano, ad accrescere la comprensione di se stesso e degli altri favorendo il benessere delle persone che si avvalgono dei suoi servizi. Eserciterà perciò la sua attività, non soltanto per il superamento del disagio delle persone a lui affidatesi, ma soprattutto per favorire la loro crescita individuale.

Art. 2) Compito primario del naturopata è favorire il ripristino delle capacità di autoregolazione dell'unità psicofisica della persona in esame favorendo, in questo modo, il mantenimento di un ottimale stato di benessere. Il professionista, in accordo con la normativa vigente e con le eventuali competenze esclusive di altre professioni, si occuperà del benessere individuale e collettivo attraverso rimedi salutistici, agenti naturali, interventi sullo stile di vita, sullo stile alimentare e sulla relazione che l'utente intrattiene con l'ambiente.

Il naturopata deve essere sempre consapevole delle potenzialità e dei limiti di applicazione della tecnica naturopatica e non deve mai sconfinare in ambito tipicamente medico.

In particolare è in grado di riconoscere ed affidare al medico accademico i pazienti che presentano situazioni patologiche potenzialmente pericolose per l'integrità strutturale del soggetto. Sono queste le patologie lesionali (e non funzionali) che possono non essere recuperate dai meccanismi di autoguarigione.

Art. 3) Il naturopata, proprio per le origini e le basi filosofiche della disciplina, è sostenitore del pieno ed incondizionato pluralismo scientifico e filosofico, condizione necessaria affinché il campo della ricerca della conoscenza sia sempre libero da condizionamenti di vario ordine, da preconcetti e da conseguenti limitazioni. Per questo si distingue per l'apertura culturale e scientifica con le quali svolge la propria professione. La manifestazione e la difesa delle proprie idee e della propria epistemologia di base devono avvenire sempre nel pieno rispetto delle altrui professioni, giuridicamente riconosciute o meno, e delle loro basi filosofiche ed etiche. Il dialogo costruttivo dovrà essere lo strumento principale con il quale ricercare collaborazione e dirimere eventuali contrasti.

Art. 4) Il naturopata basa il suo approccio sulle conoscenze tradizionali della Naturopatia, delle altre discipline naturali e sulle moderne acquisizioni scientifiche in ambiti multidisciplinari. In accordo con le normative vigenti, ha piena autonomia nella scelta dei rimedi naturali e delle tecniche non invasive da utilizzare. Il fine ultimo, in ogni caso, sarà sempre il rispetto della vita, della dignità e della libertà della persona.

L'ESSERE ETICO

Art. 5) Il naturopata è un professionista che, dopo il corso di studi minimo definito dal Regolamento Interno, decide di adeguarsi volontariamente agli standard minimi di qualità e formazione e alle norme di deontologia professionale; altresì s'impegna a fare propri i valori espressi dal Codice Deontologico, a viverli nella propria professione e nella vita quotidiana.

Art. 6) Per offrire le proprie consulenze con sempre maggiore professionalità e competenza, il naturopata si impegna espressamente ad accrescere continuamente le proprie conoscenze, coltivando lo studio e l'aggiornamento permanente; per mantenere costante la propria competenza professionale è tenuto a frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dall'Associazione o da Enti formatori ritenuti idonei dalla Commissione Didattica dell'Associazione. Il naturopata è consapevole che solo tale costante lavoro di studio e ricerca può elevare l'immagine e il prestigio della naturopatia in Italia e in Europa.

Art. 7) Nella scelta delle metodiche naturopatiche il professionista dovrà sempre porre in primo

piano la salute e l'integrità della persona. Il naturopata, pur consapevole che i metodi di verifica e validazione della scienza ufficiale non possono essere integralmente applicati al campo di sua competenza, si adopera affinché il rapporto costi-benefici delle tecniche e dei rimedi utilizzati sia sempre a favore dell'utente. Per questo motivo la scelta prevalente ricadrà sempre sulle metodiche che tradizionalmente, scientificamente o per esperienza comune siano non invasive, di sicuro utilizzo e di buona efficacia.

L'AGIRE DEONTOLOGICO (Rapporti con l'utenza)

Art. 8) Il naturopata presta la sua opera indistintamente a tutte le persone che la richiedano, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla condizione sociale ed economica, dalla nazionalità, dalle convinzioni politiche e religiose, dall'orientamento sessuale e dai valori ideologici ed etici. Nel rapportarsi con gli utenti il naturopata dovrà tener conto dei loro valori etici e religiosi, della cultura d'origine nonché del loro grado d'istruzione; sarà tenuto ad adeguarsi ad essi per rispettare pienamente la persona, promuovere il dialogo, favorire una comunicazione efficace e rispettare la piena volontà dell'interessato.

Art. 9) Il naturopata si astiene da qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente danneggiare la salute e il benessere psicofisico degli utenti che richiedono le sue consulenze.

Art. 10) Il naturopata potrà anteporre termini, gradi o titoli ufficiali, anche stranieri, solo se regolarmente riconosciuti nel territorio nazionale e pertinenti all'attività svolta, onde evitare di fuorviare l'utenza e i colleghi circa le sue reali competenze. L'inottemperanza a tale divieto sottopone il professionista a procedura disciplinare. L'Associazione, nei casi più gravi o laddove si ravvisasse un'ipotesi di reato penale, effettuerà doverosa segnalazione alla Procura della Repubblica. Il naturopata si asterrà, inoltre, dall'utilizzare metodiche, tecniche, presidi e prodotti che esulino dalle sue competenze professionali.

Art. 11) Il naturopata utilizza metodi non coercitivi per orientare la persona verso uno stile di vita più sano e in sintonia con le proprie potenzialità, avendo cura di essere sempre il più esaustivo possibile nel chiarire e motivare le scelte metodologiche adottate.

Art. 12) Il naturopata è consapevole che l'utente è una persona di cui stimolare le capacità critiche e di autoconoscenza e non un soggetto passivo e acritico, semplice fruitore di tecniche e prodotti. Nel caso in cui il committente della prestazione e il destinatario finale della stessa non coincidano, il naturopata sarà tenuto a chiarire con le parti i metodi dell'intervento e le sue finalità, tutelando primariamente l'integrità e la dignità del destinatario stesso.

Art. 13) Il naturopata svolgerà la professione assumendosi, in prima persona, tutte le responsabilità del proprio operato, evitando di utilizzare pseudonimi che possano indurre in inganno gli utenti e gli altri professionisti.

Art. 14) L'attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed indipendenza; il fine ultimo del naturopata sarà solo ed esclusivamente il benessere dell'utente. Il naturopata non dovrà in nessun caso operare le proprie scelte riguardo a prodotti salutistici, metodiche naturopatiche, eventuali professionisti e luoghi di cura, basandosi sul tornaconto personale.

Art.15) I naturopati, per quanto riguarda l'onorario professionale, si ispirano al principio morale di non sfruttamento finanziario del cliente. Nello stabilire il proprio onorario si terrà conto dei livelli

di esperienza, preparazione e competenza professionali raggiunti. E' comunque opportuno che il naturopata sia sensibile alla situazione socio-economica dell'utente.

Il naturopata, secondo coscienza, è libero di prestare gratuitamente o al minimo costo la sua opera, salvo che questo non costituisca concorrenza sleale finalizzata all'accaparramento della clientela o al danneggiamento dell'immagine di un altro collega.

Il compenso pattuito tra naturopata e utente, determinato nella fase iniziale del rapporto, non potrà essere in alcun modo condizionato dall'esito finale dell'intervento naturopatico, ma solo dall'impegno, in tempo e mezzi, occorrente per effettuare la consulenza.

Art. 16) Il naturopata non potrà percepire compenso alcuno per il semplice fatto di aver indirizzato l'utente ad altro collega o professionista. E' vietato qualunque accordo che favorisca l'invio di altri clienti dietro corrispettivo economico e/o di prestazione professionale.

Art. 17) Il naturopata è tenuto, all'inizio del rapporto, a fornire adeguate ed esaustive informazioni circa la natura della consulenza naturopatica e dei suoi limiti, attraverso un modulo di consenso informato che dovrà essere controfirmato per presa visione dall'utente. In caso di persona minorenni o comunque non in grado di intendere e di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale, alla presenza del quale la consulenza dovrà svolgersi. La mancata accettazione firmata da parte dell'utente, del suddetto consenso informato, impedirà al naturopata di dar seguito alla seduta di consulenza. La presentazione del consenso informato e la sua sottoscrizione da parte dell'utente non costituisce un semplice atto formale, ma obbliga il naturopata a rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e a mettere in atto tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga.

Art. 18) Il naturopata potrà rifiutarsi di prestare la sua opera professionale qualora da parte dell'utente, nonostante la precedente esaustiva informazione circa la natura del rapporto e i limiti legali della professione, persistano richieste di prestazioni che esulino dalle sue competenze. Il naturopata dovrà altresì rifiutarsi di prestare la propria opera allorché venga meno il rapporto di fiducia necessario ad un corretto rapporto professionale o quando gli venga richiesto di operare in un modo che vada in contrasto con la sua coscienza o convinzioni e che possa danneggiare la sua dignità e quella della categoria.

Art. 19) Il naturopata dovrà assicurare la continuità della sua opera professionale in ogni circostanza, salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 e successivi 24 e 25, indirizzando l'utente a colleghi di pari o maggiore competenza in caso di impedimento e indisponibilità personale.

Art. 20) Compito primario del naturopata è tutelare, anche in base alle normative vigenti, la privacy dell'utente, evitando qualsivoglia divulgazione di notizie e dati sensibili o meno a lui riferibili. Le informazioni raccolte durante il colloquio saranno solo quelle strettamente necessarie allo svolgimento delle sedute di consulenza naturopatica. Il dovere di riservatezza si estende anche a tutti i collaboratori del naturopata o ad eventuali allievi tirocinanti presenti durante le consulenze.

Art. 21) In deroga al precedente articolo il naturopata potrà comunicare dati riguardanti l'utente in presenza di una giusta e grave causa, in particolare:

- a. se richiesta ed autorizzata dall'interessato con relativo esplicito consenso scritto;
- b. su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, secondo le leggi vigenti;
- c. in caso di emergenza e di estrema gravità quali il pericolo di vita per l'utente od altre persone;
- d. se richiesta dai genitori di minorenni non emancipati, tenendo conto dell'interesse del minore.
- e. quando tali informazioni siano indispensabili al naturopata per difendersi in sede giudiziale o in presenza della Commissione Deontologica, da gravi ed ingiuste accuse sul proprio operato che lo danneggino professionalmente;

Art. 22) Nei casi in cui i dati raccolti durante le consulenze diventino oggetto di studio e di scambio tra professionisti, il naturopata si adopererà affinché questi siano presentati in forma totalmente anonima, scongiurando qualsiasi pericolo di identificazione della persona in oggetto. In caso di collaborazione con altri professionisti per uno specifico caso, il naturopata dovrà fornire solo le informazioni strettamente necessarie utili al raggiungimento dello scopo prefissato.

Art. 23) È fatto divieto assoluto al naturopata di trarre profitti o vantaggi di alcun genere utilizzando le informazioni personali di cui viene a conoscenza durante le consulenze.

Art. 24) Il naturopata nel rapporto di consulenza, a tutela della sua professionalità e dell'immagine della categoria, farà in modo di tenere distinto l'ambito professionale da quello privato. Quando ciò non fosse possibile, in concomitanza con l'interruzione del rapporto professionale, provvederà ad indicare all'utente un collega naturopata di sua fiducia che possa proseguire il percorso naturopatico già intrapreso.

Art. 25) Il naturopata ha l'obbligo di invitare fermamente l'utente a consultare una figura sanitaria qualora attraverso il colloquio, e sempre nell'ambito delle proprie competenze, emerga anche solo una remota possibilità che questi sia affetto da possibili patologie che non siano già sotto trattamento sanitario. In assenza di tale disponibilità il naturopata, pur rispettando la scelta della persona, si vedrà costretto ad interrompere il rapporto di consulenza fino a quando questa non si ponga sotto osservazione medica.

Art. 26) Il rapporto naturopatico con l'utente è di tipo informativo-formativo ed ha la finalità di aumentare il grado di consapevolezza rispetto alla propria salute e al proprio stato di benessere. Il naturopata eviterà quindi di creare, in maniera più o meno consapevole, forme di dipendenza dal rapporto di consulenza nell'utente che a lui si rivolge.

Art. 27) L'utente dovrà essere libero in qualsiasi momento di interrompere il ciclo di consulenze senza subire alcun tipo di pressione diretta o indiretta. Il naturopata avrà il dovere di informare in maniera chiara e completa l'utente sullo stato raggiunto dal percorso naturopatico e, se gli viene richiesto, di aiutarlo a trovare un altro professionista a cui rivolgersi.

Art. 28) Il naturopata grazie alla sua formazione e alla sua esperienza dovrà sempre essere in grado di determinare il momento in cui terminare il rapporto naturopatico o inviare la persona ad altro professionista. In questa decisione il professionista eviterà di farsi influenzare da questioni meramente economiche e personali.

Art. 29) I locali nei quali svolgere la propria professione e dove ricevere l'utenza dovranno rispettare le regole dettate dalla normativa vigente e, comunque, essere adeguatamente attrezzati per accogliere al meglio le persone e per tutelare l'immagine e la serietà della professione.

L'AGIRE DEONTOLOGICO (Rapporti con i colleghi e le altre figure professionali)

Art. 30) Il naturopata è un professionista che opera in piena autonomia rispetto alle altre figure professionali operanti nel campo del benessere o sanitario, pur essendo tenuto a ricercare la loro collaborazione quando il caso alla sua attenzione esuli dalle sue competenze o quando la necessità sia manifestata dall'utente stesso.

Art. 31) I rapporti tra colleghi devono essere sempre improntati al massimo rispetto reciproco, alla collaborazione fattiva e allo spirito di gruppo. La massima collaborazione e l'assistenza tra colleghi sono alla base dei rapporti tra naturopati professionisti.

Art. 32) Il naturopata si asterrà pubblicamente o di fronte all'utente, dall'esprimere giudizi denigratori o palesemente negativi rivolti a colleghi che nel passato (o al presente) avessero seguito l'utente utilizzando metodiche non ritenute congrue per il caso specifico. Costituisce aggravante il comportamento finalizzato alla sottrazione della clientela e delle committenze.

Art. 33) Il naturopata non potrà in nessun caso interferire o esprimere giudizi su terapie prescritte o consigliate dalla figura sanitaria preposta, ma dovrà ricercare ed offrire una piena e sincera collaborazione, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere e della salute dell'utente. Dovrà sempre assicurarsi, in caso di consulenze a persone che dichiarino patologie acute o croniche, che queste siano costantemente sotto controllo medico o di altra figura sanitaria.

Art. 34) Il naturopata è tenuto a salvaguardare la propria autonomia professionale e a segnalare prontamente all'Associazione qualsiasi ingerenza ingiustificata nella propria attività da parte di altre figure professionali, con azioni più o meno palesate, che possano disturbare o arrecare danno alla serenità dell'azione naturopatica e alla dignità della categoria.

Art. 35) Nella sua attività di docenza il naturopata dovrà sempre ispirarsi al Codice Deontologico, cercando di trasmettere i principi di base, in esso espressi, anche ai naturopati in corso di formazione.

Art. 36) Compito del naturopata più esperto sarà quello di rendere disponibili le sue conoscenze alla comunità naturopatica, per agevolare la crescita professionale dei colleghi più giovani e inesperti e migliorare la qualità didattica dei corsi di formazione.

Art. 37) La necessità di tutelare l'immagine e la dignità della categoria impegnano il naturopata a non collaborare con persone che, non avendone il titolo si qualificano come naturopati e di avallare iniziative da loro promosse che possano minare la credibilità della naturopatia e dei professionisti che operano nel suo ambito. Il divieto di collaborazione si estende anche verso tutte quelle persone che abusino di titoli ufficiali e qualifiche non propri.

Art. 38) Al fine di tutelare l'utenza e l'immagine della categoria, il naturopata aderente a Naturaliter ha il dovere di informare la Commissione Deontologica di ogni infrazione di cui venga a conoscenza commessa sia dagli appartenenti a Naturaliter sia da professionisti appartenenti ad altro registro. In questo caso sarà dovere dell'Associazione Naturaliter segnalare il fatto all'associazione di competenza.

Art. 39) Naturaliter si adopera costantemente per addivenire ad una puntuale osservanza del Codice Deontologico e per creare una reale mentalità di Formazione permanente dei naturopati iscritti all'Associazione,

Art. 40) Il naturopata s'impegna a dirimere tutte le controversie nate tra colleghi, riguardanti l'etica e la deontologia professionale, attraverso il dialogo costruttivo o, eventualmente, attraverso il ricorso al Comitato dei Proviviri e a non adire, quindi, a vie legali.

Art. 41) Anche per le controversie venutesi a creare tra colleghi iscritti a diverse associazioni professionali naturopatiche o con altri professionisti sanitari o del benessere, il dialogo dovrà essere sempre il principale mezzo di pacificazione e di risoluzione delle controversie; tutto ciò salvo la

possibilità del naturopata di poter vedere difesi i propri diritti attraverso azioni legali, nel caso in cui non sussistano le condizioni e la serenità per poter dialogare con la controparte.

L'AGIRE DEONTOLOGICO **(Rapporti con la Società)**

Art. 42) Il compito del naturopata è contribuire, con la sua professionalità e in base alle sue competenze, alla crescita della società nei suoi valori di rispetto della vita, dell'ambiente e della libertà, perseguendo il fine del miglioramento e mantenimento dello stato di benessere della persona.

Art. 43) Gli strumenti teorico-pratici principali che il naturopata utilizzerà nella sua pratica quotidiana saranno quelli per i quali potrà dimostrare di aver acquisito un'adeguata competenza, attraverso idonei corsi di formazione, eventuali tirocini ed affiancamenti rispecchianti un atteggiamento aderente al concetto di formazione continua.

Art. 44) Il naturopata s'impegna a fregiarsi di qualifiche e specializzazioni naturopatiche solo quando può dimostrare una seria formazione in tali ambiti.

Art. 45) La pubblicità e la comunicazione al pubblico della propria attività professionale dovrà attenersi strettamente alla normativa vigente e ai principi espressi nel Codice Deontologico. Dovrà, inoltre, essere sempre ispirata a criteri di decoro e serietà professionale finalizzati alla tutela dell'immagine della professione del naturopata. In nessun caso sarà permesso millantare capacità che possano ingenerare false speranze o aspettative o che possano ingannare circa i reali titoli e competenze del naturopata professionista. La presentazione della propria attività dovrà avvenire comunicando i propri effettivi e documentabili titoli e competenze, fornendo esaustiva e veritiera spiegazione circa le tecniche usate. Utilizzerà la terminologia propria del campo naturopatico e non sanitaria e non prometterà, in maniera più o meno esplicita, guarigioni.

Art. 46) Compito fondamentale del naturopata è contribuire nei modi a lui più congeniali alla crescita della naturopatia in Europa e nel mondo attraverso studi, ricerche o attività divulgativa. Il naturopata dovrà sempre valutare la serietà dei mezzi di divulgazione utilizzati.

Art. 47) Qualora il naturopata svolga attività pubblicistica si dovrà strettamente attenere, nel suo comportamento, alle norme contenute nel presente Codice Deontologico. In particolare dovrà evitare qualsivoglia condotta che possa ledere l'immagine della categoria dei naturopati.

Art. 48) Lo svolgimento della professione deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia civile, penale, tributaria e comunque nel pieno rispetto della leggi dello Stato.

L'AGIRE DEONTOLOGICO **(Rapporti con l'Associazione)**

Art. 49) Il professionista è tenuto alla massima collaborazione con la propria Associazione di appartenenza, fornendo tempestivamente ogni informazione utile alla corretta tenuta dell'elenco degli iscritti e del registro (luogo di residenza, titoli conseguiti e aggiornamenti professionali o altro).

Art. 50) Il naturopata, nei rapporti intrattenuti con l'Associazione, è tenuto ad osservare le regole

contenute nel presente Codice Deontologico e nel Regolamento Interno. Ha obbligo di segnalare tempestivamente, in prima persona, qualsiasi infrazione al Codice Deontologico stesso fornendo ogni elemento utile al corretto accertamento dei fatti. Anche in queste circostanze andranno primariamente tutelate la dignità e l'anonimato dell'utenza finale.

Art. 51) Costituirà atto grave, sanzionato ai sensi del Codice Deontologico e del Regolamento Interno e comunque ai sensi di legge, la denuncia alla Commissione Deontologica di un collega quando questa sia palesemente infondata e finalizzata a nuocerne l'immagine.

Art. 52) In ogni controversia con altri aderenti o con l'Associazione stessa il naturopata s'impegna a ricorrere preventivamente al dialogo ed eventualmente al Comitato dei Probiviri.

Art. 53) L'inosservanza delle regole stabilite dal presente Codice Deontologico sottopone il naturopata, secondo le modalità enunciate nel Regolamento Interno, a procedura disciplinare. Le eventuali sanzioni erogate saranno proporzionate alla gravità dell'accertata inosservanza del Codice e mai arbitrariamente comminate. La sanzione non avrà un valore meramente punitivo, ma piuttosto preventivo ed educativo, dando modo all'interessato, attraverso la proporzionalità, la congruità e la progressività delle sanzioni stesse, di prendere consapevolezza dei propri comportamenti lesivi per la propria immagine e per quella della categoria.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54) Per tutto quanto non previsto dal presente Codice Deontologico si rimanda allo Statuto, al Regolamento Interno e a tutti gli atti, regolamenti e provvedimenti emanati dagli organi direttivi e di gestione dell'Associazione Naturaliter nonché da quanto previsto dalle leggi dello Stato e dalle normative vigenti.